

Reg. Delegato 1152/11

Articolo 7

Misure sanitarie preventive

1. Sono oggetto di trattamento contro le forme intestinali adulta e larvale del parassita *Echinococcus multilocularis* i cani destinati ad essere introdotti a fini non commerciali in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro elencati nell'allegato I entro un periodo non superiore a 120 e non inferiore a 24 ore prima della data prevista di entrata in tale Stato membro o in una sua parte.

2. Il trattamento previsto al paragrafo 1 consiste nella somministrazione, da parte di un veterinario, di un medicinale che:

a) contiene una dose adeguata:

i) di praziquantel; o

ii) di sostanze farmacologiche attive che, da sole o combinate, si sono rivelate in grado di ridurre le quantità di parassita *Echinococcus multilocularis* presenti, allo stato adulto o larvale, negli intestini delle specie ospiti;

b) al quale è stata concessa:

i) un'autorizzazione all'immissione in commercio conformemente all'articolo 5 della direttiva 2001/82/CE o all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 726/2004; o

ii) un'omologazione o un'autorizzazione da parte delle autorità competenti del paese terzo di provenienza del cane.

3. Il trattamento previsto al paragrafo 1 è certificato:

a) dal veterinario che lo somministra, nella parte riservata a tal fine del passaporto tipo stabilito dalla decisione 2003/803/CE, nel caso in cui il cane introdotto a fini non commerciali provenga da un altro Stato membro; o

B) DA UN VETERINARIO UFFICIALE, NELLA PARTE RISERVATA A TAL FINE DEL MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO STABILITO DALLA DECISIONE 2004/824/CE, NEL CASO IN CUI IL CANE INTRODOTTO A FINI NON COMMERCIALI PROVENGA DA UN PAESE TERZO.